

ALLEGATO

PRESCRIZIONI GENERALI

3 (3) a) Aggiungere alle fine il seguente testo:

«Una miscela o una soluzione contenente una o più materie espressamente citate o classificate in una rubrica "n.a.s." e una o più materie non pericolose non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva se le caratteristiche di pericolosità della miscela o della soluzione sono tali da non rispondere ai criteri di alcuna classe (compresi quelli relativi agli effetti conosciuti per le persone).».

4 (8) Primo trattino: sostituire «nona» con «decima» e alla fine «Rev. 9» con «Rev. 10».

Aggiungere dopo il secondo trattino:

← "codice IMDG", il codice marittimo internazionale delle merci pericolose pubblicato dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI) di Londra;

— "istruzioni tecniche dell'OACI/ICAO", le istruzioni tecniche per la sicurezza del trasporto aereo delle merci pericolose pubblicate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI/ICAO) di Montreal.».

7 (4) Inserire il termine «gassose, » prima di «liquide» ed eliminare la seconda frase.

15 (3) b) Al termine, aggiungere il seguente testo:

«... e per i veicoli su strada che trasportano merci pericolose alla rinfusa»

(5) Modificare il secondo capoverso come segue:

«Per il trasporto di cisterne o di merci pericolose alla rinfusa che, conformemente al marginale 10 500 da (2) a (5) dell'ADR, devono essere munite di pannelli, il numero di identificazione di pericolo deve inoltre essere inserito prima della designazione della merce nella lettera di vettura.»

17 Aggiungere una nuova lettera c) come segue:

«c) ai trasporti effettuati da imprese a corredo dell'attività principale, ad esempio per forniture di cantieri edili o di opere del genio civile, oppure per lavori di misurazione, riparazione e manutenzione, per quantità non superiori a 450 litri per imballaggio e non superiori alle quantità massime indicate di seguito:

Categoria di trasporto	Materie o oggetti	Massima quantità totale per carro
0	Classe 1: 11°, 12°, 24°, 25°, 33°, 34°, 44°, 45° e 51° Classe 4.2: Materie appartenenti al gruppo a) o al gruppo di imballaggi I ⁽¹⁾ Classe 4.3: dal 1° al 3° e dal 19° al 25° Classe 6.1: 1° e 2° Classe 6.2: 1° e 2° Classe 7: materie o oggetti del marginale 704, schede da 5 a 13 Classe 9: 2° b) e 3° Imballaggi vuoti non ripuliti, che hanno contenuto materie che figurano in questa categoria di trasporto.	0
1	Materie e oggetti che figurano sotto a) o che appartengono al gruppo di imballaggi I ⁽¹⁾ e che non figurano nella categoria di trasporto 0, oltre che le materie e oggetti delle seguenti classi, ordinali o gruppi di lettere: Classe 1: dal 1° al 10° ⁽²⁾ , dal 13° al 23°, 26°, 27°, 29° dal 30° al 32° e 48° ⁽²⁾ Classe 2: gruppi T, TC ⁽²⁾ , TO, TF, TOC e TFC dei valori vari ordinali Classe 4.1: dal 31° b) al 34° b) Classe 5.2: 1° b) al 4° b)	20